

## **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E RELATIVE TUTELE**

### **PREMESSA**

La presente procedura regola all'interno dell'organizzazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

### **SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE**

La segnalazione è una manifestazione di senso civico che contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi corruttivi e situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La persona segnalante (c.d. Whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo in qualità di:

- Dipendenti dell'organizzazione;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria attività lavorativa presso l'organizzazione;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'organizzazione;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che prestano la propria attività lavorativa presso l'organizzazione;
- Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività lavorativa presso l'organizzazione;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso l'organizzazione.

Alla persona segnalante è riconosciuta protezione in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Tale tutela si applica anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che hanno un rapporto, con detta persona, abituale e corrente;
- gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali persone.

Tale tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore nella normativa citata in premessa.

Non rientrano tra le segnalazioni oggetto di tutela le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### **CANALI DI SEGNALAZIONE**

I canali di segnalazione possono essere sia interni che esterni.

#### **CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**

Per quanto concerne i canali di segnalazione interni:

- le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):
  - le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Del contenuto della segnalazione orale, il RPCT deve redigere apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal segnalante.
  - le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:
    - tramite il servizio postale scrivendo sulla busta "riservata/personale" indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) c/o l'organizzazione;
    - consegnata direttamente a mano in busta chiusa al RPCT.

La busta dovrà contenere al suo interno due buste: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione.

Spetta al RPCT la protocollazione in via riservata e la tenuta di un apposito registro. Nel caso in cui la segnalazione (cartacea) pervenisse all'Ufficio Protocollo della Società ovvero ad un ufficio diverso dal RPCT questo procederà entro 7 giorni dal suo ricevimento ad inoltrarla direttamente al RPCT senza aprire la busta e/o verificarne il contenuto, garantendone la riservatezza.

### **GESTIONE OPERATIVA DELLA SEGNALAZIONE**

Per consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario le integrazioni.

Il RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il RPCT avvia diligentemente senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute provvedendo alla definizione delle stesse entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

### **TUTELA DEL SEGNALANTE**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii e di tutte le forme di accesso civico.

La tutela della riservatezza del / della segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del / della segnalante.

### **ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

Il ruolo del RPCT si sostanzia in una significativa attività istruttoria.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione è opportuno che si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

## **CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre in particolare, una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.

La segnalazione esterna può essere effettuata utilizzando la piattaforma informatica whistleblowing messa a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) raggiungibile attraverso il seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

## **LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La tutela del segnalante non è più garantita nel caso sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le segnalazioni e le relative documentazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La procedura individuata nel presente disciplinare è sottoposta a periodico aggiornamento.

Per tutto quanto ivi non disciplinato si rinvia al Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

Approvato dall'Amministratore unico con Determina del 29/02/2024